

Consulta del Volontariato del Comune di Pistoia

Regolamento

Art. 1 ISTITUZIONE E COMPITI DELLA CONSULTA

1. Presso l'Amministrazione Comunale di Pistoia è costituita la **Consulta del Volontariato**. Il Comune riconosce e valorizza le organizzazioni di volontariato. Per attività di volontariato si intendono quelle che sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, come espressione di solidarietà, partecipazione e pluralismo che siano rivolte alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima, presentando strutture e forme di decisione improntate alla democraticità ed alla trasparenza.

2. Fatta salva l'autonomia delle singole Associazioni che ne fanno parte, la Consulta del Volontariato:

- a) collabora con il Comune in un rapporto costante e strutturato fra Enti locali ed Associazionismo; a tale scopo fornisce elementi di conoscenza ed esperienze utili alla formulazione dei programmi e dei progetti stessi sollecitando anche monitoraggi atti e diretti a meglio conoscere le necessità del territorio;
- b) partecipa alle consultazioni sul bilancio ai sensi delle normative che regolano i rapporti tra l'ente pubblico e le associazioni di volontariato;
- c) esercita una funzione consultiva e di proposta in relazione agli obiettivi fissati in sede di programmazione;
- d) attua programmi di collaborazione e scambio fra le varie associazioni;
- e) coordina, nel rispetto delle singole autonomie associative, le istanze che ogni singola Associazione, sulla base delle proprie finalità statutarie, vorrà avanzare al Comune;
- f) avanza proposte utili a promuovere e sensibilizzare il volontariato operante sul territorio e, nel contempo, a diffondere fra la popolazione informazioni inerenti alla presenza e l'attività del volontariato stesso con particolare attenzione verso i giovani;
- g) Partecipa, su richiesta delle Amministrazioni, alle Commissioni Comunali e, qualora invitata, a gruppi di lavoro di settore.

Art. 2. STRUTTURA DELLA CONSULTA

1. La Consulta è formata da rappresentanti di organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito del territorio del comune di Pistoia e da rappresentanti di organizzazioni di volontariato, iscritte al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato articolato in Sezioni Provinciali tenute dai Comuni capoluogo di Provincia ai sensi della vigente LRT 28/93, che operano nell'ambito dei territori dei comuni dell'area provinciale di Pistoia.

2. Sono accolte le richieste di iscrizione delle forme associative normate dalle Leggi 266/1991 che hanno i seguenti requisiti:

- Sede operativa nel territorio dei comuni dell'area provinciale di Pistoia;
- Presenza di almeno una sede nel territorio dei comuni dell'area provinciale di Pistoia per le Associazioni a carattere regionale o nazionale;
- Almeno un anno di effettiva operatività documentabile;
- Iscrizione nelle sezioni provinciali di riferimento del registro regionale.

3. Le Associazioni e le Sezioni che ritengono di possedere i requisiti richiesti e che desiderano iscriversi alla Consulta devono presentare una domanda al Presidente secondo un modello approvato con determinazione dirigenziale. Nella prima riunione utile

il Consiglio Direttivo, constatata la effettiva presenza dei requisiti sopra indicati, comunica al Consiglio Comunale di Pistoia l'iscrizione alla Consulta.

4. La persistenza dei requisiti richiesti dovrà essere verificata ogni anno, entro il mese di dicembre. Le associazioni che abbiano perduto i requisiti richiesti o che non abbiano risposto ad un sollecito sono considerate decadute.

5. La riammissione di una associazione decaduta, avviene a domanda con la presentazione dei requisiti richiesti.

6. Possono, altresì, partecipare ai lavori della Consulta come aderenti, sempre a loro richiesta e senza altri impegni e diritti, tutte le Associazioni che desiderino collaborare alle iniziative svolte.

Art. 3. ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono organi della Consulta:
 - L'Assemblea dei Rappresentanti (di seguito chiamata Assemblea)
 - Il Presidente
 - Il Consiglio Direttivo
 - Le Commissioni
2. Questi organi durano in carica per tre (3) anni.

Art. 4. L'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI

1. Ogni associazione iscritta alla Consulta designa, secondo i rispettivi ordinamenti statutari e mediante comunicazione scritta, un Rappresentante effettivo ed un Rappresentante supplente. L'Assemblea è formata dai rappresentanti effettivi come sopra designati.
2. Possono partecipare ai lavori della Consulta il Sindaco od un suo delegato ed i rappresentanti del Consiglio Comunale, senza diritto di voto.
3. I rappresentanti rimangono in carica tre (3) anni ed alla scadenza del mandato la conferma o le nuove nomine sono formalizzate dall'associazione di appartenenza al Presidente della Consulta nel mese di febbraio di ogni triennio. La sostituzione con il supplente per dimissioni o altri motivi avviene con comunicazione scritta dell'Associazione di appartenenza.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
5. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli aventi diritto ed in seconda convocazione se presente il 15% del totale dei componenti. Le delibere sono valide se assunte dalla maggioranza dei presenti.
6. L'**Assemblea ordinaria** deve essere convocata nel mese di aprile di ogni anno con un preavviso non inferiore a 10 gg. e contenente l'ordine del giorno.
7. L'Assemblea ordinaria:
 - a) discute ed approva la relazione annuale del Presidente;
 - b) prende atto dell'accoglimento della richiesta di iscrizione di nuove Associazioni e la cancellazione di Associazioni persistentemente assenti o che non abbiano più tutti i requisiti richiesti;
 - c) può proporre al Consiglio Direttivo l'istituzione di Commissioni;
 - d) approva le proposte di programma di attività della Consulta, che vengono successivamente sviluppate dal Consiglio Direttivo.
8. E' fatto obbligo all'Assemblea ordinaria di redigere verbale da inviare alla commissione consiliare competente.
9. In caso di particolare necessità ed urgenza, l'**Assemblea straordinaria** può essere convocata dal Presidente oppure su richiesta di almeno 1/3 dei componenti della

- Consulta con un preavviso non inferiore a 10 gg. contenente l'ordine del giorno, sul quale è limitata la discussione e la deliberazione.
10. Al termine del triennio, l'Assemblea ordinaria, oltre alle normali prerogative, procede all'elezione a scrutinio segreto del Presidente e di sei (6) membri del Consiglio direttivo e prende il nome di **Assemblea elettiva**.
 11. L'Assemblea elettiva, su proposta del Presidente, definisce i tempi di votazione ed elegge la commissione elettorale composta da tre (3) Rappresentanti che non facciano parte degli organi in scadenza e che non siano candidati. L'Assemblea può consentire la presentazione dei programmi dei candidati alla Presidenza per un tempo massimo di quindici (15) minuti ciascuno.
 12. La commissione elettorale ha il compito di:
 - a) provvedere alla verifica dei poteri dei Rappresentanti;
 - b) distribuire le schede elettorali, preparate dalla segreteria della Consulta, prendendo nota dei nominativi dei votanti;
 - c) provvedere alla scrutinio delle schede votate al termine del tempo di votazione;
 - d) compilare un verbale di tutte le operazioni svolte e dei risultati dello spoglio delle schede votate.
 13. Tutte le operazioni della commissione elettorale sono pubbliche.
 14. Tale verbale sarà inviato, a cura della segreteria della Consulta, al Sindaco di Pistoia per la proclamazione degli eletti ed al Consiglio Comunale.
 15. I Rappresentanti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre Assemblee consecutive sono considerati decaduti e devono essere sostituiti dall'Associazione di appartenenza. In assenza di tale sostituzione e trascorsi due mesi dalla notifica, l'Associazione perde l'iscrizione alla Consulta.
 16. La presenza all'Assemblea è prevista anche per delega. La delega, scritta su carta intestata dell'Associazione delegante e firmata dal suo Presidente, dovrà contenere la data dell'Assemblea ed il nome dell'Associazione delegata.
 17. Ogni Rappresentante non può avere che una sola delega.
 18. La delega vale come presenza dell'Associazione delegante ed è utilizzabile solo per le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 5 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente non può essere eletto per un secondo mandato consecutivo. Dopo un mandato non è immediatamente eleggibile per qualsiasi organo della Consulta.
2. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, dirige i lavori, assicura la discussione, firma i verbali, rappresenta la Consulta verso l'esterno e cura i rapporti con le Istituzioni.
3. Il Presidente svolge una funzione di impulso rispetto alle singole Associazioni per l'organizzazione di iniziative; tiene i rapporti con e tra le Associazioni, promovendo eventi per aggregare i rappresentanti della Consulta; coordina gli eventuali progetti presentati dalle singole Associazioni.
4. Partecipa, senza diritto di voto, alle commissioni competenti del consiglio comunale di Pistoia.

Art. 6. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è eletto a scrutinio segreto in numero di sei (6) Rappresentanti, oltre al Presidente, scelti nelle liste predisposte dai candidati alla Presidenza.
2. Il Direttivo esprime al proprio interno il Vicepresidente che sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza anche del

Vicepresidente le funzioni di presidenza verranno delegate al Consigliere più anziano di età.

3. Il Consiglio Direttivo:

- a) Predisporre i programmi annuali della Consulta e segue i problemi specifici inerenti ai compiti della Consulta;
- b) Propone all'approvazione dell'Assemblea la costituzione di Commissioni costituite sulla base dei diversi campi di azione e di intervento e ne coordina le attività;
- c) Provvede all'espletamento degli adempimenti conseguenti alle deliberazioni;
- d) Predisporre i lavori dell'Assemblea;
- e) Valuta le pratiche relative alla richiesta di nuove iscrizioni alla Consulta e circa le eventuali cancellazioni, comunicando le proprie decisioni al Consiglio Comunale;
- f) Raccoglie le relazioni annuali di attività che ogni gruppo di lavoro dovrà predisporre a conclusione dell'anno solare: tali relazioni dovranno essere inviate entro il 31 gennaio di ogni anno al Consiglio Comunale e alla commissione consiliare competente.

Art. 7. LE CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie tra i membri della Consulta o tra questi e gli organi dirigenti saranno sottoposte al giudizio di una commissione di tre probiviri, nominata dall'Assemblea nella I seduta dopo le elezioni.
2. Gli interessati hanno tempo fino al giorno prima della riunione per fornire alla Commissione i documenti a sostegno della propria tesi.
3. I membri della commissione possono consultare l'ufficio del Segretario comunale qualora siano in giudizio problematiche giuridiche o normative complesse.

Art. 8. LE COMMISSIONI

1. Le Commissioni, nominate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea e coordinate dal Presidente o da un suo delegato, lavorano per l'approfondimento di problemi specifici. Le Commissioni possono essere permanenti oppure di durata limitata alle iniziative e attività delegate; possono avvalersi, senza spese, della consulenza di forze sociali o di operatori e tecnici interessati e/o esperti dei temi trattati scelti tra i dipendenti dell'Amministrazione comunale. Le Commissioni sono tenute a riferire periodicamente sulla loro attività al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Art. 9. L'ORGANIZZAZIONE

1. Le spese di funzionamento sono a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale assicura la sede delle riunioni, il servizio di segreteria e tutti gli strumenti necessari all'espletamento delle funzioni di competenza.
2. Proposte di modifica al presente regolamento possono essere avanzate dal Consiglio Comunale o dall'Assemblea della Consulta, e, successivamente, discusse e votate dal Consiglio Comunale stesso.

Art. 10. LE INCOMPATIBILITÀ

1. I Rappresentanti di ogni singola Associazione e da questa designati a rappresentarla nell'Assemblea della Consulta non possono avere nessun tipo di rapporto economico diretto o indiretto con qualsiasi altra Associazione facente parte

della Consulta stessa e non possono ricoprire incarichi politici e/o amministrativi istituzionali all'interno dell'Amministrazione Comunale di Pistoia.

2. Di quanto sopra ne deve essere data esplicita certificazione, da parte delle singole Associazioni, al momento della designazione del loro Rappresentante effettivo e del supplente.

Art. 11. LE PROCEDURE DI ELEZIONE DEGLI ORGANI

1. Solo i componenti dell'Assemblea indicati dalle Associazioni iscritte alla Consulta sono eleggibili.
2. Coloro che si candidano alla Presidenza della Consulta devono raccogliere le firme di almeno sei (6) Rappresentanti di altre Associazioni scelti nel rispetto della rappresentanza di genere e della tipologia delle Associazioni, garantendo la presenza alle associazioni aventi sede nel territorio dei comuni dell'area provinciale di Pistoia diverso dal comune di Pistoia.
3. Il candidato alla Presidenza predispone una lista di candidati al Consiglio Direttivo in numero minimo di sei (6): l'accettazione della candidatura avviene mediante sottoscrizione della lista medesima.
4. Tali liste devono essere presentate alla segreteria della Consulta unitamente al programma del candidato Presidente, entro il mese di marzo precedente l'Assemblea elettiva.
5. I Rappresentanti elettori potranno votare non più di sei (6) nomi scelti nella medesima lista.
6. Risulterà eletto il candidato Presidente che avrà ricevuto il maggior numero di voti e risulteranno eletti i sei candidati più votati della lista del Presidente eletto.
7. In caso di dimissioni od impedimento permanente del Presidente assumerà la carica il Vice Presidente o, per suo rifiuto, altro indicato dall'Associazione di appartenenza.
8. In caso di dimissioni di altro membro del Consiglio Direttivo subentrerà il Rappresentante supplente indicato dall'Associazione di appartenenza.
9. Tutti, sia eletti che subentranti, scadono dal mandato al termine del triennio.
10. Il Presidente ed il Vice Presidente sono designati rispettivamente come componente effettivo e come componente supplente della Consulta Regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b) della vigente L.R.T. 28/1993.